

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2011, n. 10

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

a)	Cap. 03905	"Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2011:	Euro	775.000,00;
b)	Cap. 03910	"Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2011:	Euro	1.263.000,00;
c)	Cap. 03937	"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2011:	Euro	1.390.013,87
2012:	Euro	3.099.360,00
2013:	Euro	3.099.360,00.

Art. 2

Sistema informativo agricolo regionale

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall' articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è ridotta di Euro 83.010,28 a valere sul Capitolo 3925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

Art. 3

Interventi nel settore delle bonifiche. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2011 dall' articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14 del 2010, è aumentata di Euro 150.000,00, a valere sul Capitolo 16400, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2010 è aggiunta la seguente lettera:

Art. 4

Sostegno a progetti di lavoro di pubblica utilità

1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui all' articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) concede alla Provincia di Ravenna un contributo da destinare a integrazioni al reddito di lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) per lo svolgimento di attività di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell' articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196) in relazione ad attività di riduzione dei rischi di natura ambientale.

2. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 30.000,00 a valere sul Capitolo 21997 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7652 - Progetti di lavoro di pubblica utilità.

Art. 5

Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. Il comma 2 dell' articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito dal seguente:

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. Dopo il comma 2 dell' articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2010 è inserito il seguente:

Art. 6

Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. L'autorizzazione disposta dall' articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14 del 2010, per l'esercizio 2011, è aumentata di Euro 849.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.

2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell' articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2010, è aggiunto:

Art. 7

Progetti interregionali inerenti gli appalti pubblici, la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente

1. La Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario a ITACA - Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale, al quale la Regione partecipa a norma della legge regionale 30 maggio 1997, n. 16 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Itaca), per la costituzione di un fondo speciale per la realizzazione di specifici progetti interregionali di interesse generale nell'ambito delle materie trattate dall'Istituto inerenti gli appalti pubblici, la sicurezza, l'edilizia, l'ambiente, con carattere di trasferibilità dei risultati in tutte le regioni.

2. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri e modalità per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 26.000,00 a valere sul Capitolo 30066 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12108 - Osservazione, monitoraggio e qualificazione in materia di appalti.

Art. 8

Accordi e convenzioni per la tutela e la sicurezza del lavoro

1. La Regione Emilia-Romagna, per le finalità di cui all' articolo 3, comma 3, della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), partecipa al finanziamento di accordi e convenzioni con gli enti competenti nelle materie di cui alla legge citata, secondo le modalità stabilite, con proprio atto, dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare.

2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00 a valere sul Capitolo 30537 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12131 - Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.

Art. 9

Interventi di risanamento ambientale dell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forlì

1. Per interventi di bonifica da inquinanti, derivanti da attività sanitarie, effettuati per la realizzazione del Campus universitario nell'area dell'ex Ospedale Morgagni di Forlì destinata al potenziamento della sede del Polo universitario, la Regione concede al Comune di Forlì un contributo straordinario pari a Euro 800.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 800.000,00 a valere sul Capitolo 37344, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale.

Art. 10

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 310.000,00 a valere sul Capitolo 39220 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

Art. 11

Interventi ed opere di difesa della costa. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. L' articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito dal seguente:

Art. 12

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate

1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2011, dall' articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2010 è aumentata di Euro 44.556,83, a valere sul Capitolo 41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 - Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.

Art. 13

Rete viaria di interesse regionale. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell' articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2010 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:

Art. 14

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni) e degli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2011, a valere sul Capitolo 48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 500.000,00.

Art. 15

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione disposta dall' articolo 26, comma 1 della legge regionale n. 14 del 2010, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 60.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle aziende sanitarie regionali per l'anno 2011.

Art. 16

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. L' articolo 28 della legge regionale n. 14 del 2010 è sostituito dal seguente:

Art. 17

Strutture socio-assistenziali

1. La Regione Emilia-Romagna per l'acquisto e ristrutturazione dell'immobile ex colonia da adibire a casa residenza per anziani non autosufficienti e alloggi con servizi, concede al Comune di Castiglione dei Pepoli (Bo) un contributo straordinario dell'importo massimo di Euro 495.000,00.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalità e procedure per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 495.000,00, a valere sul Capitolo 57198, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.

4. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 57200, nell'ambito della U.P.B. 1.5.2.3.21000, sono revocate per l'importo di Euro 495.000,00.

Art. 18

Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza

1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), nell'ambito del Capitolo 57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione di strutture di accoglienza, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

Esercizio 2011:	Euro	1.090.000,00.
-----------------	------	---------------

2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (articolo 10, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)), a valere sul Capitolo 68321 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione centri di accoglienza, sono revocate per l'importo di Euro 1.090.000,00.

Art. 19

Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2011, l'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 73140 nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510

- Edilizia residenziale universitaria.

Art. 20

Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. Alla fine del comma 1 dell' articolo 33 della legge regionale n. 14 del 2010 sono aggiunte le seguenti parole: "e sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell'occupazione a norma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative all'annualità 2010, a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 - Progetti Speciali nel settore della formazione professionale - Risorse Statali, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa."

Art. 21

Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

1. L'autorizzazione disposta dall' articolo 34 della legge regionale n. 14 del 2010, per l'esercizio 2011, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 22

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) sono disposte, per l'esercizio 2011, autorizzazioni di spesa di Euro 233.000,00 a valere sul Capitolo 70718 e di Euro 400.000,00 a valere sul Capitolo 70722, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 23

Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni di spesa relative al 2010 finanziate con mezzi regionali

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall' articolo 37 della legge regionale n. 14 del 2010, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2011, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2010.

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	- 550.172,95
2)	2701	1.2.3.3.4420	- 570.000,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	- 9.685,63
4)	2775	1.2.3.3.4420	- 2.215.251,63
5)	3455	1.2.2.3.3100	- 150.179,27
6)	3850	1.2.3.3.4440	+ 149.000,00
7)	3889	1.2.1.3.1510	+ 120.166,32
8)	3905	1.2.1.3.1500	+ 44.496,46
9)	3909	1.2.1.3.1510	+ 20.000,00
10)	3910	1.2.1.3.1510	+ 70.413,67
11)	3925	1.2.1.3.1520	+ 6.081,30
12)	3937	1.2.1.3.1510	+ 2.329.683,41
13)	4270	1.2.1.3.1600	- 38.000,00
14)	4276	1.2.1.3.1600	- 237.918,60
15)	4339	1.2.1.3.1611	+ 2.305,72
16)	14427	1.3.1.3.6212	+ 150.000,00
17)	16400	1.3.1.3.6300	- 42.073,84
18)	21088	1.3.2.3.8000	- 9.134.106,62
19)	23417	1.3.2.3.8350	+ 2.506,95
20)	23419	1.3.2.3.8350	+ 17.180,82
21)	23752	1.3.2.3.8368	- 3.300.000,00
22)	25523	1.3.3.3.10050	- 1.000.000,00
23)	25525	1.3.3.3.10010	+ 815.558,18
24)	30640	1.4.1.3.12630	- 1.520.364,72
25)	30646	1.4.1.3.12630	- 732.569,00
26)	31110	1.4.1.3.12650	- 1.503.212,43
27)	32045	1.4.1.3.12800	- 284.051,29
28)	32097	1.4.1.3.12735	- 5.200.881,53
29)	32116	1.4.1.3.12820	- 533.417,88

30)	32123	1.4.1.3.12820	- 8.282,47
31)	36186	1.4.2.3.14062	- 580,00
32)	36188	1.4.2.3.14062	+ 6.671,65
33)	37250	1.4.2.3.14170	- 671.000,00
34)	37385	1.4.2.3.14223	+ 131.034,62
35)	38030	1.4.2.3.14300	- 166.320,00
36)	38090	1.4.2.3.14305	- 1.908.504,50
37)	39050	1.4.2.3.14500	+ 157.690,61
38)	39220	1.4.2.3.14500	- 272.873,50
39)	39360	1.4.2.3.14555	+ 193.199,72
40)	41360	1.4.3.3.15800	- 3.000.000,00
41)	41550	1.4.3.3.15800	- 100.000,00
42)	41997	1.4.3.3.15820	- 100.000,00
43)	43270	1.4.3.3.16010	- 360.000,00
44)	43272	1.4.3.3.16010	- 8.100.000,00
45)	45125	1.4.3.3.16420	- 500.000,00
46)	45177	1.4.3.3.16200	- 2.781.540,00
47)	45179	1.4.3.3.16200	- 2.500.000,00
48)	45184	1.4.3.3.16200	- 3.200.000,00
49)	45186	1.4.3.3.16200	- 3.500.000,00
50)	45194	1.4.3.3.16200	+ 14.532,80
51)	46115	1.4.3.3.16600	+ 1.000.000,00
52)	47114	1.4.4.3.17400	- 191.242,07
53)	47315	1.4.4.3.17400	- 500.000,00
54)	47317	1.4.4.3.17400	+ 61.000,00
55)	48050	1.4.4.3.17450	- 2.028.265,44
56)	57200	1.5.2.3.21000	- 1.470.155,82
57)	64400	1.5.1.3.19100	- 1.700.000,00
58)	65717	1.5.1.3.19050	- 1.031.087,86
59)	65721	1.5.1.3.19050	- 300.091,83
60)	65770	1.5.1.3.19070	- 2.873.085,60
61)	68321	1.5.2.3.21060	- 1.090.000,00
62)	70545	1.6.5.3.27500	+ 117.513,64
63)	70678	1.6.5.3.27500	- 26.286,00
64)	70718	1.6.5.3.27520	- 1.268.473,95
65)	71566	1.6.5.3.27537	+ 267.678,00
66)	71572	1.6.5.3.27540	+ 173.926,06
67)	73060	1.6.2.3.23500	- 1.028.919,25
68)	73135	1.6.3.3.24510	- 9.550.281,29
69)	78440	1.4.2.3.14384	- 2.402,35
70)	78705	1.6.6.3.28500	- 109.204,26

Art. 24

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico (modificato comma 5 da art. 23 L.R. 26 luglio 2012, n. 9)

1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici e di controllo funzionale sul bestiame di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), la Regione è autorizzata ad integrare per le annualità 2011, 2012 e 2013, le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali dei controlli, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 per l'esercizio delle funzioni conferite, in attuazione dell' articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), per l'importo massimo complessivo nel triennio di Euro 2.000.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata ad utilizzare anche le economie accertate su precedenti programmi annuali e previste al Capitolo 10580 afferente all'U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.

3. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è disposta contestualmente all'assegnazione delle risorse statali per la realizzazione dei programmi annuali approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse accantonate nell'ambito del Fondo speciale di cui al Capitolo 86620, voce n. 17, elenco n. 8 afferente all'U.P.B. 1.7.2.3.29151 - Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione - Risorse statali, del bilancio per l'esercizio 2011.

5. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 4, con riferimento al contributo per l'annualità 2011, la Giunta

regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio 2011, di competenza e di cassa, a norma di quanto disposto dall' articolo 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). *Per le annualità 2012 e 2013, l'entità del contributo verrà definita dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 3 nei limiti dell'importo massimo previsto al comma 1 e delle risorse stanziare in sede di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001, sul Capitolo 10580 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.*

Art. 25

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 26

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991

1. Dopo l' articolo 19 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è aggiunto il seguente:

Art. 27

Modifiche alla legge regionale n. 38 del 2002

1. Il comma 3 dell' articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005) è sostituito dal seguente:

Art. 28

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 29

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010

1. L' articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è sostituito dal seguente:

2. Al comma 1 dell' articolo 50 della legge regionale n. 14 del 2010 le parole "entro il 31 luglio 2011"sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2011".

Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 31

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2011-2013 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 32

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Quadro assestamento